

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 32

«Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione “Centro teatrale bresciano”».

(B.U. 10 novembre 1993, n. 45, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — Finalità. — La regione Lombardia, con la presente legge, assume la qualità di socio fondatore dell'associazione «Centro teatrale bresciano» e concede un contributo annuale di gestione per le attività da esso svolte.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è disposta annualmente, in un'unica soluzione, con decreto del direttore generale competente (1).

Art. 2. — Norma finanziaria. — È autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 450.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà, a decorrere dell'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della L.R. 34/78 (2) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 450.000.000 di cui al precedente primo comma si provvede mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia».

4. In conseguenza a quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1.3535 «Contributo di gestione all'associazione “Centro teatrale bresciano” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 450.000.000»;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia» è ridotta di lire 450.000.000.

Art. 3. — Abrogazione. — La L.R. 8 gennaio 1979, n. 10 (3) «Partecipazione della regione Lombardia al Centro teatrale bresciano - consorzio tra il comune e la provincia di Brescia», è abrogata.

Art. 4. — Procedura d'urgenza. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia e viene pubblicata il giorno successivo alla sua approvazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR).

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).

(2) Sta in I 5.4.

(3) Sta in questa stessa voce.